

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)  
(11<sup>a</sup> - Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

### 1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione REBECCHINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione» (1095), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Viscardi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

«Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione» (488), d'iniziativa del senatore Romei Roberto ed altri senatori

«Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive» (736), d'iniziativa del senatore Consoli ed altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1095; rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge n. 488 e n. 736)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 9, 13 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC) .....	22
BUFFONI (PSI) .....	16, 27
CONSOLI (PCI) .....	9
LECCISI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	26, 27
LEOPIZZI (PRI) .....	13
MARGHERI (PCI) .....	38
MIANA (PCI) .....	19
ROMEI Roberto (DC), <i>relatore alle Commissioni riunite</i> .....	2, 25, 27
TOROS (DC) .....	18

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione**» (1095), risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Viscardi ed altri; approvato dalla Camera dei deputati

«**Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione**» (488), d'iniziativa del senatore Romei Roberto ed altri senatori

«**Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive**» (736), d'iniziativa del senatore Consoli ed altri senatori (Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1095; rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge n. 488 e n. 736)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione», risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Provantini, Cerrina Feroni, Birardi, Borghini, Macciotta, Alasia, Picchetti e Marrucci; Viscardi, Citaristi, Ferrari Silvestro, Fausti, Napoli, Armellin, Astone, Azzolini, Bambi, Bernardi Guido, Bonferroni, Bosco Bruno, Caccia, Carlotto, Carrus, Coloni, Contu, Corsi, Falcier, Foti, Garavaglia, Garocchio, Lattanzio, Ligato, Lussignoli, Malvestio, Meleleo, Memmi, Micheli, Nicotra, Orsenigo, Pasqualin, Patria, Perugini, Portatadino, Quieti, Rabino, Rebullà, Ricciuti, Righi, Rocchi, Russo Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Silvestri, Sinesio, Tancredi, Tedeschi, Viti, Zambon e Zoppi; già approvato dalla Camera dei deputati.

Su materia connessa sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione», d'iniziativa dei senatori Romei Roberto, Carollo, Rebecchini, Rubbi, Pagani Antonino, Codazzi, Ceccatelli, Bomardieri, Colombo Svevo, Angeloni, Pacini e Bernassola, e: «Misure per agevolare la formazione di cooperative tra lavoratori per l'esercizio di attività produttive», d'iniziativa dei senatori Consoli, Miana, Margheri, Calice, Cannata, Antoniazzi, Urbani, Baiardi, Pollidoro, Petrarà, Volponi, Felicetti e Jannone.

Data la connessione delle materie, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Romei di riferire alle Commissioni riunite sui tre disegni di legge.

ROMEI Roberto, *relatore alle Commissioni riunite*. Signor Presidente, Onorevoli Sottosegretari, Onorevoli Colleghi, mi sia consentito, prima di tutto, di esprimere un sentito ringraziamento ai Presidenti

delle nostre due Commissioni, Franco Rebecchini e Gino Giugni, per avermi affidato l'incarico di svolgere la relazione sui disegni di legge al nostro ordine del giorno.

Ho accettato molto volentieri questo incarico, non solo perchè sono profondamente convinto della necessità, soprattutto in questa fase di profonde trasformazioni economiche e sociali, di stimolare e sostenere il formarsi di nuove iniziative imprenditoriali che vedano coinvolti gli stessi lavoratori dipendenti, ma anche perchè i provvedimenti in esame riprendono e sviluppano una proposta formulata da uno stimato uomo politico quale fu il senatore Albertino Marcora e la collegano ad un'altra significativa proposta avanzata da un altrettanto stimato uomo politico quale fu l'onorevole Di Giesi.

Sono passati alcuni anni dalla scomparsa di questi nostri colleghi e nel frattempo molte cose sono cambiate: ma l'idea di individuare nella cooperazione una delle vie capaci di offrire risposte, anche se non esaustive, al problema della disoccupazione non solo non ha perso di significato ma è diventata ancor più attuale se si considera il fatto che, malgrado i positivi segni di ripresa economica, il problema dei senza lavoro si è fatto ancora più grave.

La disoccupazione costituisce e, purtroppo, continuerà a costituire anche per gli anni a venire, il problema politico centrale delle società industrializzate.

Secondo i dati forniti dall'ISCO il 1984 si chiude per il nostro paese con una crescita del reddito nazionale vicino al 3 per cento e con una riduzione sensibile dell'inflazione, ma nessuna schiarita sembra, viceversa, aver interessato il mercato del lavoro. Nella media dell'anno il tasso di disoccupazione si avvicinerà al 10,5 per cento, il che equivale ad oltre 2.400.000 persone senza lavoro mentre la Cassa integrazione guadagni è intervenuta a copertura di circa 680 milioni di ore. D'altra parte va anche ricordato che all'ulteriore sviluppo degli investimenti e, soprattutto, delle innovazioni tecnologiche - sviluppo che va decisamente sostenuto, pena l'arretramento economico del nostro paese e la sua fuoriuscita del mercato - non corrisponderà in modo automatico uno sviluppo dei livelli di occupazione.

Se all'innovazione tecnologica non si accompagnano politiche nuove e diverse, che siano contrassegnate da un disegno di innovazione sociale, nei prossimi anni avremo alta disoccupazione, regolamentazioni dirigistiche e assistenziali, uno sviluppo economico «a strappi», e, in ultima analisi, asfittico.

Ecco perchè è urgente e imprescindibile attivare strumenti di politica economica e del lavoro in grado di fronteggiare questo grave fenomeno sul quale recentemente si sono avute pronunce e richiami preoccupanti dalle stesse autorità della Chiesa. Il lavoro deve essere considerato un valore in quanto contribuisce alla crescita di una giusta comunità ed esalta la dignità dell'uomo.

Due obiettivi devono essere tenacemente perseguiti se si vuole, per dirla con il Censis, «rifondare la speranza civile»: più efficienza e più occupazione. I due obiettivi non sono inconciliabili nella misura in cui non solo lo Stato, ma anche le forze sociali e le stesse imprese, sapranno assumere il lavoro non come mero fatto sociale ma come problema «politico» dell'era contemporanea.

Ciò comporta la necessità di «leggere» in questa ottica le politiche sociali, quelle del lavoro, la politica industriale e, più in generale, l'intera politica economica del paese.

Non credo di andare fuori tema se approfitto di questa occasione per sollecitare il Governo a predisporre e presentare al Parlamento nuovi strumenti per il sostegno dello sviluppo e dell'occupazione e le parti sociali a realizzare intese che assumano la questione del lavoro come obiettivo centrale del loro impegno.

La concentrazione di tutti gli strumenti pubblici di sostegno in direzione di interventi idonei a favorire la diffusione di nuove capacità imprenditoriali e di iniziative economiche in grado di reggere la sfida della competitività è oggi una esigenza ampiamente riconosciuta e che spetta anche a noi soddisfare.

Il progetto approvato dalla Camera dei deputati recante: «Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione» si inserisce coerentemente fra le misure capaci di saldare lo sviluppo dell'occupazione a quello della ripresa economica del paese.

Esso infatti rende addirittura automatico il passaggio da una forma di assistenza a lavoratori sospesi dal lavoro, quale è la Cassa integrazione guadagni, ad un impegno delle risorse pubbliche direttamente finalizzato alla creazione di nuove imprese.

Esso, proprio perchè intende sostenere imprese di carattere cooperativo, ha inoltre la caratteristica di evitare il disperdersi di un «sapere industriale» accumulato con tanta fatica da generazioni di lavoratori negli anni dell'espansione, che costituisce una risorsa preziosa, che non possiamo disperdere.

Sappiamo bene che il ruolo della grande impresa rimane primario e insostituibile per le sue capacità finanziarie di ricerca, di *management*, ma certamente non meno importante è il ruolo delle piccole e medie imprese che trovano una risorsa importante nelle loro caratteristiche di maggiore elasticità ed adattabilità ai mutevoli andamenti dell'economia.

Le imprese in crisi rilevate da lavoratori costituitisi in cooperativa si contano ormai a decine. Sono molte le esperienze che dimostrano come il passare dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di cooperatore, e, quindi, di protagonista della vita dell'impresa, costituisca una risorsa in grado di assicurare una gestione dell'impresa capace di superare le secche della crisi in una prospettiva di effettivo risanamento.

Lo Stato non può rinunciare a predisporre tuttavia una adeguata strumentazione in grado di sostenere questi sforzi. Ed è proprio questa esigenza che spinse a suo tempo il Ministro Marcora a presentare il disegno di legge che è all'origine del titolo II del provvedimento trasmessoci dalla Camera.

Il primo punto critico della richiamate esperienze si rinviene, infatti, nella situazione finanziaria delle aziende in crisi.

A fronte dell'impegno dei lavoratori, concretatosi sia nel conferimento alla cooperativa dei propri crediti verso la precedente gestione sia, in molti casi, in ulteriori prestiti personali, queste cooperative presentano quasi sempre problemi di sottocapitalizzazione ed incontra-

no difficoltà nell'accedere a finanziamenti presso le istituzioni creditizie, data la loro limitata capacità di offrire «garanzie reali».

Un secondo nodo critico si è rinvenuto nell'assenza di strumenti di sostegno adeguati, in grado di fornire le condizioni di base, tecniche ed economiche, per il consolidamento dei processi di trasformazione in cooperative.

In numerosi casi di crisi aziendale vi è già la accertata disponibilità dei lavoratori ad utilizzare lo strumento cooperativo anche in aree diverse da quelle in cui esperienze del genere si sono finora realizzate.

Per questo ritengo urgente che lo Stato si munisca di uno strumento legislativo che colmi un vuoto a tutt'oggi presente.

La nostra legislazione presenta strumenti di intervento per il risanamento delle grandi imprese in crisi. Per le piccole e medie imprese non si hanno invece forme di intervento adeguate e specifiche per cui anche crisi aziendali di queste, che potrebbero essere guidate verso sbocchi positivi, finiscono per essere irrimediabilmente interessate dalla legislazione fallimentare.

E quest'ultima, come è ampiamente noto, si colloca in una prospettiva di eliminazione della impresa dal mercato, senza alcuna attenzione per le possibilità di riorganizzazione della stessa con conseguente, più o meno ampia, salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel passare dal primitivo «Progetto Marcora» al testo licenziato dalla Camera si è avuto modo, come ho già accennato, di unificare in un solo provvedimento due tipi di intervento, quello relativo al credito alla cooperazione e quello relativo al sostegno specifico delle cooperative dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni o già licenziati.

Ne è risultato così un indubbio arricchimento, dato che si prevede di offrire alle cooperative una varietà di opportunità, come i finanziamenti finalizzati alla attuazione di progetti per l'aumento della produttività e della occupazione mediante l'incremento e l'ammodernamento dei mezzi di produzione e di servizi: la valorizzazione dei prodotti; la razionalizzazione del settore distributivo; la sostituzione di altre passività finanziarie, nonché la ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Per quanto, in particolare, riguarda il sostegno alle imprese costituite da lavoratori già in cassa integrazione guadagni o licenziati, si prevede una duplicità di interventi: da un lato, un contributo alla capitalizzazione delle stesse; dall'altro, la possibilità di accedere a mutui per la realizzazione e l'acquisto degli impianti, nonché per i progetti sopra illustrati.

Per i fini appena richiamati, si prevede la costituzione di due fondi: il primo, denominato «Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Foncooper)», è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro; il secondo, denominato «Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione», è anch'esso istituito presso la Sezione speciale della Banca nazionale del lavoro.

Il raffronto tra gli altri due disegni di legge al nostro esame (atti Senato nn. 488 e 736) ed il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati può riguardare solo il titolo II del provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

È facile constatare che i due disegni di legge si differenziano solo in alcuni punti e che gli stessi si articolano secondo il medesimo schema presente nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Propongo, pertanto, di assumere come testo base della discussione il provvedimento pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto mi riguarda, in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 488, ritengo che l'esigenza di arrivare con celerità all'approvazione del provvedimento giustifichi ampiamente la rinuncia a ricercare un completo accoglimento delle varianti che su alcuni punti la nostra proposta presenta rispetto al testo di fonte governativa.

Ovviamente, qualsiasi urgenza di approntare strumenti di sostegno ad iniziative cooperative *in fieri*, che magari possono risultare definitivamente compromesse in quanto non dotate subito di un sostegno pubblico, non giustificherebbe le mie conclusioni se non si potesse constatare che siamo di fronte ad un provvedimento, tutto sommato, equilibrato ed all'altezza delle aspettative.

L'articolo 1 del disegno di legge approvato dalle Commissioni riunite industria e lavoro della Camera dei deputati prevede la costituzione del «Foncooper», che dovrà operare per le finalità già illustrate poc'anzi.

L'articolo 2 destina al «Foncooper» 90 miliardi di lire, stabilendo una riserva a favore delle cooperative costituite da lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati. Infatti, almeno 20 miliardi dovranno essere destinati al finanziamento di queste ultime.

Particolari disposizioni sono dettate, dagli articoli 3, 4, 5 e 6, in merito alla dimensione dei finanziamenti, alle garanzie a favore del «Foncooper», alla durata dei finanziamenti e al rimborso degli stessi.

L'emanazione di direttive in merito alla concessione dei finanziamenti è riservata al Ministro dell'industria, il quale avrà anche il compito di vigilare sull'utilizzazione delle risorse del fondo.

Un ruolo particolare è affidato alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro. Infatti, questa dovrà stabilire i criteri di accoglimento delle domande di finanziamento, nonché accertare i requisiti di ammissibilità al «Foncooper» dei progetti realizzati.

Gli articoli 10, 11 e 12 prevedono agevolazioni tributarie per i finanziamenti erogati dal «Foncooper», puntualizzano quali siano i soggetti destinatari del credito della Sezione, il ruolo svolto dagli istituti di credito partecipanti al fondo di dotazione ed i soggetti economici in favore dei quali deve svolgersi l'attività della Sezione stessa.

La parte del provvedimento dedicata al sostegno delle cooperative formate da lavoratori provenienti da aziende in crisi doveva affrontare sette aree problematiche.

La prima riguardava le caratteristiche che tali cooperative devono avere per poter concorrere al contributo pubblico. Il disegno di legge individua tali caratteristiche, innanzi tutto, nella circostanza che le cooperative debbano porsi l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione di lavoratori in cassa integrazione guadagni o licenziati, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il disegno di legge n. 736 parla anche di incremento dell'occupazione: ovviamente, però, anche adottando la formula di cui ai disegni di legge nn. 488 e 1095, non

risulta preclusa la possibilità di accedere ai benefici laddove le cooperative riescano addirittura ad incrementare l'occupazione.

La seconda area si individua nell'esigenza di assicurare che i lavoratori partecipino direttamente alla capitalizzazione della cooperativa. Il disegno di legge n. 1095 prevede che gli stessi debbano sottoscrivere una quota almeno pari a 4 milioni di lire.

Importante è poi la previsione che il conferimento di capitale da parte dei lavoratori possa essere effettuato anche attraverso la cessione, totale o parziale, del trattamento di fine rapporto e, in particolare, che il fondo di garanzia previsto dalla legge n. 297 del 1982 debba versare direttamente alle cooperative le somme dovute ai lavoratori e da questi ceduti. Infatti, in questo modo si facilita l'acquisizione da parte della cooperativa di somme immediatamente disponibili e non di crediti da realizzare, eventualmente, nell'ambito della procedura fallimentare.

Una terza area di problemi da affrontare riguardava le modalità di accesso delle cooperative ai contributi erogati dal fondo speciale. Muovendosi sulla scia dell'originario «progetto Marcora», è previsto che società finanziarie costituite dalle associazioni nazionali della cooperazione, oppure società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro, possano partecipare alle cooperative di cui al provvedimento al nostro esame.

Le finanziarie hanno il compito di presentare al fondo speciale le domande di contributo, accompagnandole con una relazione che dimostri la convenienza dei progetti di investimento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

Il contributo a fondo perduto, eventualmente erogato dal fondo, va alla finanziaria, a condizione che essa partecipi alla cooperativa mediante la sottoscrizione di capitale in misura almeno uguale al contributo stesso.

In sostanza le finanziarie non vengono viste come soggetti che necessariamente trasferiscono capitali propri alle cooperative, ma piuttosto come soggetti che dovrebbero provvedere ad una prima selezione delle iniziative da sostenere nonchè impegnate nel sostegno, sotto il profilo tecnico, delle cooperative stesse.

Il disegno di legge n. 1095 si è preoccupato inoltre di assicurare che per il primo triennio le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo a fondo perduto non siano cedibili e che, trascorso detto periodo, i soci delle cooperative possano riscattarle pro-quota.

Si prevede poi che, in caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie, le quote da esse assunte siano trasferibili di diritto e senza gravame al fondo indivisibile della cooperativa stessa.

Inoltre, in caso di scioglimento delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo, l'eventuale quota spettante alla finanziaria dovrà essere riservata al fondo speciale.

È previsto che forme di controllo sulle finanziarie debbano essere svolte dal Ministero del Lavoro.

La quarta area di problemi riguardava la necessità di assicurare che i contributi a fondo perduto non fossero aggiuntivi rispetto alle tradizionali forme di sostegno dei redditi dei lavoratori in caso di crisi aziendale.

Da questo punto di vista il disegno di legge n. 1095 è molto restrittivo in quanto prevede che i lavoratori soci delle cooperative beneficiarie del contributo a fondo perduto non potranno usufruire per un triennio della Cassa integrazione guadagni o della indennità di disoccupazione straordinaria e, inoltre, che il contributo a fondo perduto non potrà superare il limite di tre annualità dell'onere di Cassa integrazione guadagni per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

Una quinta area di problemi riguardava il rapporto fra la progettata nuova forma di intervento e la legislazione fallimentare che spesso ha sacrificato le possibilità di salvaguardia dell'occupazione, avendo di mira esclusivamente il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore fallito.

Da questo punto di vista la previsione che le cooperative che abbiano preso in gestione, anche parziale, le aziende in crisi possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime - che a mio avviso può ritenersi operante anche all'interno della procedura fallimentare - potrà concorrere ad evitare il prevalere di interessi speculativi o comunque tali da sacrificare le attese occupazionali.

La sesta area di problemi riguardava il finanziamento. È da valutare con soddisfazione che siano stati recuperati integralmente gli stanziamenti già definiti dalla legge finanziaria del 1983 e dalla legge 7 agosto 1982 n. 586. In questo modo infatti mi sembra che si sia acquisita una prima consistente quota di risorse da impiegare a sostegno della cooperazione.

Infine, l'ultima area di problemi riguardava quella che, per così dire, possiamo chiamare la opportunità o meno di una efficacia retroattiva dei benefici in parola.

Come già accennavo, vi sono numerose cooperative aventi il modello individuato dalla legge già avviate da anni. Il disegno di legge prevede che i contributi possano essere erogati a favore di cooperative costituite nel triennio precedente l'entrata in vigore della nuova legge. Sappiamo che in questo modo possono andare frustrate aspettative maturate in cooperative di costituzione ancora più risalenti nel tempo; tuttavia dobbiamo sapere che se si andasse più in là nel tempo si correrebbe il rischio di avere poche o nulle possibilità di sostenere nuove iniziative.

Già ho delineato la mia proposta circa il modo di procedere. Non posso infatti che constatare con soddisfazione la presenza nel testo licenziato dalla Camera di una serie di indicazioni analoghe, seppur non identiche, ad alcune soluzioni che abbiamo proposto con il nostro disegno di legge; mi riferisco, in particolare, all'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, al diritto di prelazione a favore dei soci, alle dimensioni del finanziamento.

Pur essendo, come già dicevo, comune ai tre provvedimenti lo schema di base, non nascondo che nel disegno di legge n. 736, presentato dai colleghi del Gruppo comunista, si riscontrano alcune soluzioni anche sostanzialmente diverse, in particolare in merito alla forte connotazione pubblicistica dell'unica società finanziaria (si veda in proposito l'articolo 3), nonché per quanto riguarda l'ampliamento della fascia delle cooperative che potrebbero fruire delle agevolazioni erogate dal Fondo speciale (articolo 1).

Esprimo tuttavia l'auspicio che, come già accaduto alla Camera, si verifichi una convergenza di tutti i Gruppi parlamentari sul testo poi votato, la cui approvazione non a caso è stata salutata con soddisfazione da parte di tutte le forze politiche.

Se riusciremo ad approvare definitivamente in tempi brevi questa legge, penso che non solo risponderemo alle aspettative avvertite da tanti lavoratori e dalla comune richiesta proveniente dalle associazioni della cooperazione e dalle organizzazioni sindacali, ma concretamente concorreremo ad arricchire gli strumenti di politica industriale disponibili e nei fatti, non solo a parole, sostituiremo a forme di garanzia del reddito a cui non corrisponde attività lavorativa forme di intervento a favore di nuove imprese.

Per queste ragioni rivolgo un invito alle Commissioni riunite a voler considerare favorevolmente il testo licenziato dalla Camera dei deputati sì da pervenire rapidamente alla definitiva approvazione di questo significativo strumento legislativo.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, senatore Romei, per l'ampia e approfondita relazione svolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CONSOLI.** Il collega Romei nello svolgere la relazione sul disegno di legge al nostro esame, oltre che illustrare puntualmente i contenuti, ha anche prospettato una serie di limiti, di problemi e di diversità rispetto sia al disegno di legge che il Partito comunista aveva presentato in questo ramo del Parlamento sia rispetto a quello presentato dallo stesso collega Romei insieme ad altri senatori.

In sostanza ci troviamo di fronte a un testo che fornisce una risposta importante e necessaria, da non sottovalutare, ma che risponde alla filosofia congiunturale dell'emergenza. In pratica si intende incrementare uno strumento di sostegno alla cooperazione - il fondo di dotazione (Foncooper) presso la Banca Nazionale del Lavoro - e questa è un'esigenza condivisibile, comprensibilissima. Infatti, essendo la cooperazione un settore che ha determinate finalità, e che, nella situazione economica in cui ci troviamo - caratterizzata da profondi processi di trasformazione - può offrire una risposta ai problemi dello sviluppo e dell'occupazione, obiettivamente è una giusta esigenza avere una disponibilità di risorse e di credito, nonché un'erogazione più snella finalizzata a progetti qualificati. Tuttavia devo dire che è un'esigenza congiunturale e limitata perchè credo che ci siano problemi ben più complessi relativi alla riforma degli strumenti di sostegno e di promozione della cooperazione del nostro paese. È proprio da questo punto di vista che c'è un limite profondo, un ritardo a cui le formulazioni e le soluzioni individuate nel testo in esame non danno risposta.

Il secondo problema che viene affrontato seppure con molto ritardo, in quanto si aprì un dibattito fin dal momento in cui il compianto ministro Marcora presentò la sua proposta, è quello di ripensare la politica di salvataggio e non di abbandonare la politica di salvataggio. Si tratta di ripensare una tale politica collocando dentro di essa anche lo strumento cooperativo. Si tratta di questioni tutte aperte

da molto tempo ed ora arrivate in porto. Nel corso di questo dibattito, si sono prodotte esperienze notevoli, come per esempio da parte di lavoratori di aziende inglesi, i quali hanno costituito cooperative. Infatti, l'idea della cooperazione, come uno degli strumenti della politica di salvaguardia, non è rimasta soltanto nel campo del dibattito politico e culturale, ma si è anche tradotta in esperienze concrete, determinando una situazione gravissima e pericolosa, nel senso che queste esperienze rischiano di fallire e vivono, comunque, in una condizione drammatica perchè mancanti di una politica di sostegno.

Nella parte relativa del disegno di legge si dà una risposta a questo problema. Ma ritengo che anche la risposta si dà con un'ottica limitata. In una situazione di crisi industriale come quella che stiamo vivendo, con il ridimensionamento di alcuni settori e con la mancanza di strumenti ed anche con una mancanza di volontà di cogliere le possibilità di espansione e promozione industriale in altri settori, come avviene in altri paesi, non so se la grande idea di una nuova imprenditorialità, in cui i lavoratori si uniscano in forma cooperativa ed esercitino imprenditorialità nel settore industriale, terziario, dei servizi legati alla produzione, possa essere limitata soltanto alle aziende decotte, in crisi. Se si trattasse solo di questo, noi trasformeremmo questa grande idea di una nuova imprenditorialità e del ruolo della cooperazione in una nuova politica di salvataggio, alla stessa stregua degli altri strumenti di salvataggio che abbiamo costruito in questi anni, tutti drammaticamente falliti, nel senso che hanno assolto soltanto una funzione puramente assistenziale, anche se importante, in quanto di protezione sociale, di garanzia del salario. Infatti, le funzioni della GEPI sono diventate proprio queste, così come in tal senso si sono realizzate le concrete esperienze della legge Prodi. Quindi, pensare a limitare l'idea della cooperazione industriale soltanto alle aziende che sono in crisi e ai lavoratori che sono in cassa integrazione o licenziati, ripeto, rischia di riportare anche questo strumento, in pratica, entro i limiti delle funzioni della GEPI e della legge Prodi. Viceversa, a mio avviso, bisogna pensare alla cooperazione nel settore industriale, come momento capace di dare risposte a problemi di ristrutturazione e di crisi, ma anche come uno strumento che si colloca nell'ottica di un'azione di promozione industriale, senza la quale non ci può essere nessuna politica di salvaguardia che non abbia connotati puramente assistenziali.

Noi avevamo prospettato una strada, per cercare di dare una risposta a questa esigenza. Intanto, avevamo proposto misure che consentissero di realizzare una imprenditorialità adeguata ai problemi, ai processi con i quali bisogna confrontarsi in campo industriale. Da questo punto di vista deriva una prima questione concreta. È possibile che una cooperativa, che deve gestire un'impresa industriale con i servizi alla produzione, possa avere un rapporto tra operai e tecnici del tipo di quello che le norme sulla cooperazione stabiliscono? Diventa questo un limite, non tanto per la partecipazione di tutti i lavoratori interessati al processo, al disegno, ma per quanto riguarda la capacità piena di esplicitarsi in questa nuova imprenditorialità? Vi è un primo limite nel testo del disegno di legge che agisce anche per quel quadro limitato che si prende in esame, cioè le aziende, i lavoratori interessati

alla crisi. Ma vi è anche un altro limite: una volta che questi lavoratori si uniscano, sia perchè sono immediatamente interessati al processo di crisi, sia perchè interessati, specialmente in alcune aree come quelle meridionali, a porsi in una nuova fase di sviluppo industriale attraverso il ruolo che la cooperazione può svolgere, quand'anche si realizzino esperienze del genere, non è sufficiente dare a queste esperienze contributi e mettere risorse a disposizione per garantire che possano decollare validamente. Vi è il problema generale di condizioni ambientali che aiutino, che facilitino il ruolo dell'impresa, che assume un'importanza particolare per un'imprenditorialità in divenire. Al momento della partenza vi sono certamente professionalità ed esperienza, ma non ancora imprenditorialità. Vi è una volontà di esercitare il ruolo di imprenditorialità ma emergono problemi di assistenza tecnica e gestionale. Il problema è di sostegno, ma non soltanto di risorse, per superare l'impatto dal punto di vista della capacità imprenditoriale.

Ora, per quanto riguarda la questione che io ritengo decisiva, sia per il buon esito delle esperienze già in atto, almeno di quelle esperienze interessate a questo provvedimento, sia rispetto al disegno più complessivo di puntare molto l'attenzione sulla situazione di crisi che abbiamo, al fine di sostenere la politica di salvataggio e di promozione industriale fondata sul ruolo della cooperazione, esiste il problema di garantire un sostegno, un'assistenza tecnica, che aiuti queste esperienze a diventare efficienti, capaci di stare sul mercato. Quindi bisognerebbe che questo provvedimento non avesse una connotazione di carattere assistenzialistico, come hanno avuto altri strumenti di salvataggio.

In qualche modo in questo disegno di legge si cerca di dare una riposta, laddove si dice che si possono costruire società finanziarie per esercitare questo ruolo. Io, con tutto il rispetto che ho - lo voglio dire con estrema franchezza - per le grandi organizzazioni che in qualche modo sono collegate a questo processo (organizzazioni sindacali e della cooperazione), non credo che queste forze, oltre a esercitare un ruolo importante di promozione, di pressione per mettere in moto questo processo, abbiano la capacità di organizzare risposte sul terreno dell'assistenza tecnologica e della qualificazione imprenditoriale.

Il fatto è che per me le società finanziarie hanno un senso se svolgono questo ruolo; ma esiste qui il problema di come aiutare lo sviluppo di certe imprenditorialità e allora da questo punto di vista non pensavamo di avere esperienze corporative, che invece potrebbero determinarsi. Tra l'altro esiste anche il rischio che queste società finanziarie possano essere strumento su cui sviluppare il fenomeno della lottizzazione, passatemi il termine.

Se andiamo su questo terreno, facciamo un'operazione giusta, perchè difendiamo chi ha rischiato; ma non abbiamo poi nessuna garanzia che alla fine quelle esperienze saranno positive, nè abbiamo alcuna garanzia di fare di queste esperienze una grande risposta alla crisi dell'occupazione e dello sviluppo di nuove imprenditorialità, che per me rimane la questione fondamentale. Ora, da questo punto di vista avevamo pensato ad un meccanismo del tutto diverso, cioè ad un elemento di coordinamento tra le strutture della cooperazione e le strutture pubbliche delle partecipazioni statali o le società finanziarie

collegate alla Cassa, al fine di avere una struttura, un finanziamento che non funzionasse solo come sportello attraverso cui far arrivare risorse e contributi alle imprese di cooperazione industriale, ma servisse come meccanismo di sostegno per lo sviluppo delle imprenditorialità.

Quindi pensavamo di utilizzare conoscenze tecnologiche, capacità gestionali, capacità di risolvere i problemi del collegamento con il mercato e di qualificazione delle imprese, per mettere a disposizione di queste imprese cooperative il sostegno necessario che le facesse diventare imprese solide: si tratta di un'operazione del tutto diversa. Rimango convinto che tale questione si debba affrontare e risolvere; che ciò si debba fare con la soluzione da noi prospettata oppure con un'altra è una questione di scelte, ma rimane il fatto che il problema esiste. Devo infatti ricordare che siamo in una situazione in cui, in alcune aree del paese, ma non solo in alcune aree, anche chi è imprenditore trova grosse difficoltà a esercitare queste funzioni e questo ruolo, non avendo più incorporata dentro di sé tutta una serie di capacità che aveva in un'altra fase dello sviluppo industriale (l'epoca delle grandi imprese). In questa situazione bisogna aiutare le imprese cooperative a diventare solide.

Il ragionamento che ho svolto mi porta all'atteggiamento che noi abbiamo su questo disegno di legge e che può sembrare contraddittorio, ma la contraddizione è nella realtà stesse delle cose. In qualche modo credo che siamo coloro che ne sono meno responsabili, essendo costretti in Parlamento a piegarci su determinati problemi. Io credo che ci sia la necessità di non ritardare ulteriormente misure che sono urgenti in una situazione di emergenza; tutti i lavoratori infatti che hanno costituito queste cooperative stanno andando avanti in una situazione drammatica, non avendo un aiuto in più rispetto alle altre imprese, anzi non avendo nessun aiuto.

L'altro problema è che, sia pure spontanea e con molte contraddizioni, questa spinta alla cooperazione produttiva in effetti c'è stata, ma gli strumenti di sostegno e gli interventi relativi sono stati molto limitati. Del resto riaprire una discussione in questo ramo del Parlamento per introdurre modifiche strutturali nel testo ed andare poi nell'altro ramo, significa mettere in moto un meccanismo che rischia di ritardare ancora per molto la risposta ad alcune esigenze precise. Da questo punto di vista quindi, pur avanzando molte riserve, pur individuando molti limiti in un provvedimento di questa natura, noi siamo favorevoli a una rapida approvazione, affinché ci sia uno strumento a disposizione di queste imprese. Rimane però il fatto che, una volta approvato tale strumento, è necessario essere consapevoli dei suoi grossi limiti.

Vorrei portare l'esempio della disposizione relativa ai tre anni. Appena questo disegno di legge è arrivato dalla Camera, è cominciata la «scala santa» verso ognuno di noi da parte di quelle stesse forze che, un po' troppo prese dal giustissimo problema dell'emergenza, hanno lavorato affinché alla Camera venisse approvato questo testo. Tale pressione - del resto giustificata - è stata operata, ad esempio, mettendo in rilievo il fatto che non si coprono tutte le esperienze in atto e che esiste una serie di cooperative di lavoratori in crisi, a Padova, a Livorno, che si trovano a non rientrare negli interventi previsti, perchè appunto c'è il limite dei tre anni. I limiti stanno anche sul piano dell'emergenza. Quindi noi possiamo

approvare questo testo, dopo di che questi limiti vengono fuori sia per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza, sia per quanto riguarda la questione del rapporto tecnici-operai, sia per quanto riguarda misure e strutture di sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità, cioè misure a sostegno di questa esperienza che è nostro dovere approntare.

Ora mi è sembrato di cogliere, nella relazione del senatore Romei, una certa disponibilità, ma vorrei che tale disponibilità fosse esplicitata anche da parte di tutti gli altri Gruppi e dello stesso Governo, e cioè la disponibilità - appena approvato il provvedimento - a metterci a lavorare per quelle modifiche che rendano più forte il provvedimento rispetto ai problemi che vuole affrontare: la questione dei tempi, la questione del rapporto tecnici-operai ed altre questioni, anche per quanto riguarda i limiti più strutturali, perchè queste siano misure funzionali non alla difesa assistenzialistica di una esperienza, ma allo sviluppo, alla qualificazione e alla validità di una esperienza nuova.

Credo poi che abbiamo, tra l'altro, anche gli strumenti tecnici per farlo, perchè formalmente oggi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che ci arriva dalla Camera dei deputati, al quale abbiamo abbinata la discussione di due disegni di legge che sono stati presentati in questo ramo del Parlamento.

Queste questioni di limite e di diversità non sono di poco conto ma vertono su questioni che non sono proprio affrontate in questo disegno di legge che oggi andiamo ad approvare.

Tali questioni, invece, sono affrontate negli altri due disegni di legge al nostro esame.

Non so se, tecnicamente, sia possibile - dopo aver approvato il testo del provvedimento base - riprendere il lavoro sulle nostre proposte, oppure concordare una iniziativa parlamentare per ripartire il tutto.

Non conosco la soluzione tecnica, perciò pongo la questione a lei, signor Presidente, dopo averla già posta, sul piano della disponibilità politica, agli altri membri della Commissione ed al Governo.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda gli aspetti procedurali da lei sollevati in chiusura del suo intervento posso farle presente che, come già evidenziato dal relatore, il testo base mi sembra che debba rimanere il provvedimento che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Vedremo, poi, se dovremo considerare assorbiti i due provvedimenti d'iniziativa parlamentare presentati in questa sede o meno, perchè nessuno vieta, infatti, che il testo base possa anche essere emendato (potremmo dire), prendendo dagli altri provvedimenti quanto si riterrà opportuno.

Evidentemente il discorso rientra in una valutazione di ordine politico che ritengo la Commissione dovrà fare.

**LEOPIZZI.** Vorrei leggere, alla Commissione, l'articolo 45 della Costituzione il quale recita: «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

Quindi tengo a far presente che tale articolo, che parla della cooperazione, si chiude con le seguenti parole: «La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

Allora, nelle forme parlamentariamente corrette, vorrei pregare il signor Presidente, nell'ipotesi anche che i vari Gruppi potessero confortarlo, di ricordare al Presidente della Commissione industria, commercio e artigianato della Camera dei deputati che, dal 31 maggio 1984, è stata loro assegnata la legge-quadro per l'artigianato. Oggi è il 14 febbraio, e alla Camera dei deputati non mi risulta si stiano facendo passi avanti su questo provvedimento da senatori e deputati ritenuto urgentissimo.

Svolgo, quindi, alcune considerazioni sulla relazione svolta dal senatore Romei, su una relazione, cioè, che ha avuto luci e ombre e che, obiettivamente, ha messo in risalto le cose positive più che quelle negative, cioè i dubbi che il provvedimento trasmessoci dalla Camera dei deputati può suscitare in alcuni di noi.

Credo che questo nostro paese debba uscire un po' dai miti, perchè questi, alle volte, inducono ad errori gravi. Infatti c'è stato un momento, nella storia di questo paese, in cui soltanto il grande ospedale, la grande industria, le grandi «stalle» sociali, le grandi acciaierie sembravano poter concorrere a risolvere il drammatico problema dell'occupazione nel nostro paese. Poi i miti sono stati ridimensionati e, come al solito, si è passati da un eccesso all'altro, arrivando, infine, a scoprire che «piccolo è bello».

Sia il relatore che il senatore Consoli hanno individuato nella cooperazione uno degli strumenti che possono consentire il perseguimento degli obiettivi. Ritengo, comunque, che ne siano ben noti i limiti sia allo stesso relatore che al collega che mi ha preceduto.

Nessun mito, quindi, ma solo un tentativo serio di utilizzare questo strumento non soltanto per concorrere a risolvere determinati problemi, di tipo industriale e non, ma anche per contribuire a dare soluzione a quel problema che - come ha detto il relatore - rimane pur sempre il nodo centrale della drammatica situazione in cui si trova il nostro paese: quello, cioè, della disoccupazione, i cui dati percentuali e numerici causano le maggiori preoccupazioni.

A questo punto, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo e colleghi, mi corre l'obbligo di ricordare che un autorevolissimo parlamentare, uno di quegli uomini che non appartengono ai partiti in cui militano, bensì alla storia del paese, disse, non molti anni or sono, che circa 500.000 stranieri - tunisini, algerini e marocchini - svolgevano mansioni che i nostri lavoratori ritenevano - chissà perchè - troppo modesti per essere svolti.

Ora, sembra che da 500.000 lavoratori stranieri occupati in Italia si sia passati, negli ultimi anni, a circa 720.000. Ebbene, una cifra del genere, su un totale di 2.400.000 persone in cerca di una prima o di una nuova occupazione, non può non farci riflettere.

Il relatore ha detto - e giustamente - che bisogna rifondare la speranza civile. Il lavoro rimane uno dei problemi fondamentali; infatti, un cittadino senza lavoro è un cittadino disperato, che non si riconoscerà mai in queste istituzioni. Dobbiamo, quindi, stare attenti -

diceva il relatore - a non disperdere un patrimonio di lavoro acquisito nel corso di lunghi anni.

Pochi, forse, possono comprendere cosa significhi realmente il passaggio da lavoratore a cooperatore, a protagonista, cioè, del proprio e dell'altrui lavoro.

Mi sono permesso - cosa, questa, che faccio molto di rado - di commentare, poco fa, il senatore Consoli che parlava di verità.

La verità, a mio avviso, è uno di quei concetti che, come l'urgenza, richiedono un impegno generale e al massimo di ciò che è umanamente possibile. La sua verità, senatore Consoli, non sarà la mia, nè io pretendo che la mia verità sia verità al cento per cento.

Mi permetto, pertanto, di fare un riferimento alla città dalla quale provengo.

A Padova vi era un'azienda che andava molto male - forse per colpa del padrone, ma non credo sia così - e che oggi, invece, va molto bene. Tutti ne sono contenti e probabilmente ne sarà contento anche l'ex-padrone.

Alludo a quella che era una volta la «Zedapa» ed è ora la «Zetronic», che funziona magnificamente. Per la loro impresa i lavoratori hanno versato anche l'indennità di licenziamento. Gli istituti di credito, locali e non, hanno compiuto per questa azienda uno sforzo generoso evitando di danneggiare altri e cercando di contribuire - nei limiti del giusto e dell'onesto - ad aiutarla con tassi di interesse leggermente inferiori a quelli normalmente praticati.

La «Zetronic», che è stata ristrutturata e in cui mobilità sono state previamente concordate tra gli stessi lavoratori ed in accordo con i sindacati, si è anche dotata di una *équipe* tecnica ad altissimo livello. Quindi, le banche si trovano a trattare con gente competente, che crede nell'iniziativa che porta avanti.

È evidente, pertanto, che non tutte le esperienze sono state negative e che su questa linea bisogna proseguire. Per questo dicevo che bisognerà riuscire ad effettuare gli opportuni controlli e la necessaria selezione delle richieste.

Il senatore Consoli ha parlato di processioni. Ora, le processioni sono una bellissima cosa; però, tutti marciano in processione ma pochissimi portano lo stendardo. È necessario, però, che con obiettività, con tranquillità e con serenità si spieghi a chi chiede che se è vero che sono in molti ad avanzare richieste e che ognuno di essi ha motivi validi per farlo, è altrettanto vero che non è possibile intervenire per tutti, per cui bisogna procedere ad una selezione.

Anche per quanto riguarda la scuola, del resto, è stato ampiamente dimostrato che selezionare non vuol dire affatto offendere, tanto più che sarà poi la stessa vita a fare una selezione.

Sarà, allora, possibile aiutare soltanto alcuni, mentre altri saranno messi, per così dire, in lista d'attesa. A tutti gli altri, però, si dovrà dire che la soluzione dei loro problemi passa non già attraverso la cooperazione, bensì attraverso altri strumenti che si cercherà di individuare. Sappiamo tutti, infatti, che chi ha una famiglia da mantenere ed è senza lavoro vive, nella quasi totalità dei casi, in una situazione drammatica.

Per dare poco ma a tutti non si possono, del resto, cancellare dalla storia del nostro paese - che è pur sempre tra i sette più industrializzati del mondo - realtà operative che si sono dimostrate, di fatto, capaci di produrre ricchezza.

Produrre ricchezza, però, significa anche, a mio avviso, innovare dal punto di vista tecnologico, stare al passo con la concorrenza interna ed internazionale e, soprattutto, creare posti di lavoro.

Il relatore ha giustamente sottolineato alcune ombre, per così dire, del disegno di legge trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento ed il senatore Consoli con il suo intervento ha fatto nascere in noi - per chi già non ne avesse - alcune perplessità.

Credo che non abbiamo molto da insegnare agli altri; possiamo, però, dire con molta tranquillità che quando un provvedimento è urgente ed il suo impianto è mediamente buono, anche se il provvedimento stesso potrebbe essere migliorato - e di modifiche da apportare ce ne sarebbero - lo si licenzia così com'è, soprattutto di fronte all'urgenza.

Mi auguro, pertanto, che analogo modo di sentire sia sempre comune a tutti i rappresentanti dei vari Gruppi che sono qui rappresentati e che oggi voteranno a favore del provvedimento in esame.

**BUFFONI.** Prendo la parola per esprimere la posizione del Gruppo socialista che, innanzi tutto, condivide la relazione estremamente articolata del senatore Romei, anche se ritiene che taluni aspetti potrebbero essere maggiormente puntualizzati da una normativa più completa.

Nonostante che il testo approvato dalla Camera abbia solo in parte accolto i molti suggerimenti formulati dal movimento cooperativo tendenti a rendere più efficace la parte innovativa del disegno di legge, questo provvedimento, prendendo a base della nostra discussione il testo trasmesso dalla Camera, anche su invito del relatore e del Presidente, contiene misure di rilevante significato per la cooperazione italiana che peraltro sono già state evidenziate dagli stessi organismi cooperativistici.

Ho sotto gli occhi un testo comparso sul giornale della Lega che pone in risalto i punti importanti e innovativi della normativa approvata dalla Camera; essi ricomprendono l'istituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro di un fondo di dotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper, l'ammodernamento dei mezzi di produzione, la ristrutturazione e la riconversione di impianti, la realizzazione e l'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi, l'aumento del fondo di dotazione della Coopercredito, l'istituzione di un fondo speciale a cui sono ammesse cooperative costituite da lavoratori in cassa integrazione o licenziati, l'elevamento dei limiti del prestito sociale.

Su questo ultimo punto vorrei sottolineare che, come Gruppo socialista, abbiamo accolto con estrema soddisfazione l'inserimento dell'adeguamento dei massimali relativi ai prestiti ai soci delle cooperative introdotto dalle Commissioni congiunte della Camera.

Ricordo infatti che qui al Senato era stato presentato dal Gruppo socialista - a firma dei senatori Scevarolli, Spano Ottavio ed altri - un disegno di legge, recante il numero 533, che aveva proprio questo contenuto e che forse dal punto di vista conoscitivo sarebbe stato opportuno aggiungere agli altri disegni di legge al nostro esame perchè, con l'elevazione dei limiti del prestito sociale, esso è stato recepito integralmente dalla Camera.

Riteniamo che il provvedimento di cui ci stiamo occupando risponda alle attese delle cooperative italiane, in particolare a quelle delle imprese autogestite, anche se vogliamo sottolineare ancora una proposta che, se non ho avuto un'informazione sbagliata, è stata respinta dal rappresentante del Governo nell'altro ramo del Parlamento. Con essa si voleva arrivare a un'interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente le condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie alle cooperative e ai loro consorzi. Mi pare a questo proposito che un disegno di legge, forse non ancora stampato, sia stato presentato per lo stesso contenuto anche dal Gruppo comunista (mi sembra che il nostro abbia il numero 1169). È una questione di grande rilevanza perchè una interpretazione, derivante da una decisione della Corte di cassazione, ha creato grossi problemi. Proprio per tale motivo era sembrato opportuno inserire l'interpretazione autentica in questo contesto; ci riserviamo comunque di riesaminare tale aspetto, anche se gradiremmo avere un chiarimento da parte del rappresentante del Governo circa la reiezione di questa richiesta alla Camera.

È ovvio che non insisteremo in termini ultimativi su questo punto, soprattutto laddove permanesse - come sembra - all'interno della Commissione la volontà di pervenire ad un rapido licenziamento del provvedimento. Lo stesso senatore Consoli, infatti, per il Gruppo comunista ha fatto presente la volontà di arrivare a un'approvazione senza indugi del testo trasmessoci dalla Camera, nonostante abbia rivolto un invito formale ad esaminare in tempi immediati alcuni aspetti che qui non sono stati approfonditi.

Pertanto se si vorrà modificare il testo al nostro esame potremo senz'altro inserire nel disegno di legge l'interpretazione autentica cui prima accennavo. Se invece la Commissione vorrà approvare senza indugi il testo trasmessoci dalla camera, sottolineeremo attraverso il seguente ordine del giorno l'opportunità dell'inserimento del suddetto aspetto:

«Le Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato,

considerati i difformi orientamenti giurisprudenziali e amministrativi in materia di destinazione di parte degli utili di esercizio delle cooperative a fini di mutualità;

visto l'articolo 13 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che qualifica come passività per la cooperativa la predetta parte di utili, distinguendola nettamente dai fondi aventi natura patrimoniale;

impegnano il Governo

a predisporre le misure occorrenti affinché l'Amministrazione finanziaria si adegui al disposto della citata legge n. 127 e al conforme

orientamento espresso dalla Commissione centrale per le cooperative con la deliberazione del 21 marzo 1984.

(0/1095/1/10-11)

BUFFONI, ALIVERTI, TOROS, SPANO Ottavio

TOROS. Prendo la parola per poche considerazioni in quanto siamo stati a suo tempo, nella passata legislatura, favorevoli al disegno di legge presentato dall'allora ministro dell'industria Marcora. Consentiamo inoltre con la relazione del collega Romei e quindi non ho alcuna necessità di fare quelle considerazioni che pure sarebbero state opportune.

Ricordiamo senz'altro la situazione che ci condusse all'iniziativa del ministro Marcora e il dibattito che ne è seguito; abbiamo tutti riflettuto sulla discussione svoltasi alla Camera, sulle modifiche, sulla posizione del Governo e sulla relazione che accompagna i disegni di legge al nostro esame, compreso quello del Gruppo comunista.

Allora cosa dobbiamo fare oggi? Ho ascoltato attentamente la relazione svolta dal senatore Romei e l'intervento del senatore Consoli e mi chiedo se, visto che ci è pervenuto un testo approvato dalla Camera, vogliamo entrare nel merito delle varie questioni, mettendoci sulla strada che porta alle modifiche. In tal caso però il problema ritorna in discussione e il disegno di legge riparte per l'altro ramo del Parlamento. O vogliamo tener conto della realtà nella quale ci troviamo e camminare non tanto sulla strada del desiderabile, ma del realizzabile? Allora è difficile assumere la responsabilità di modificare la situazione che abbiamo di fronte a noi ed è per questo che mi associo alle considerazioni del relatore, perchè ci si metta sulla strada del far presto, con l'impegno anche di far bene. Pertanto, in conclusione siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

Certo, confrontando il testo al nostro esame, riflettendo sulle considerazioni fatte dal relatore e facendo il confronto con il testo della nostra iniziativa, si vede subito che alcune questioni potevano essere affrontate e risolte in altra maniera. Dico subito che ormai da tanti anni, da più di venti anni, discutiamo della necessità della riforma generale della cooperazione. L'articolo 45 della Costituzione definisce la cooperazione e, soprattutto, si preoccupa di far rilevare la sua funzione sociale, che interessa particolarmente non solo il gruppo dei soci ma anche il gruppo sociale interessato all'operare della cooperazione. Con ciò ci troviamo in una situazione non adatta ai tempi perchè la lettera e lo spirito della Costituzione danno alla cooperazione una funzione che nella nostra società non si è ancora pienamente affermata.

Nell'ambito della cooperazione come noi la vediamo, nel comitato si doveva svolgere la funzione delle organizzazioni sindacali, in rappresentanza del mondo del lavoro, e la funzione della Regione, data la competenza che ha la Regione, non solo a statuto speciale, ma anche a statuto ordinario, in questo campo. Pertanto, necessita un coordinamento tra il vertice e la periferia. Con la Costituzione si è voluto dare un grande compito di coordinamento, di indirizzo allo Stato centrale ed io credo che anche le grandi centrali della cooperazione devono avere il loro compito di coordinamento e di indirizzo: ma guai se lo Stato moderno, voluto dalla nostra carta costituzionale, non poggiasse sui grandi corpi intermedi delle Regioni e degli enti locali. Questo deve

valere anche per la cooperazione. Si deve fare attenzione alla centralizzazione; diciamo di sì al coordinamento e all'indirizzo, ma diciamo anche che si deve tener conto della vita e dell'autonomia delle situazioni caratteristiche di ogni parte d'Italia. Dunque, auspichiamo una flessibilità nel mondo del lavoro che deve, però, diventare anche una realtà vivente sulle strade della cooperazione.

Comunque noi dobbiamo essere favorevoli anche per un altro aspetto. Da diversi anni, parlando del terzo settore, o parlando della terza rivoluzione in atto o della società *post-industriale*, sentiamo un bombardamento di critiche, in quanto si dice che lo sforzo dello Stato non deve essere polverizzato ed utilizzato per gli aiuti a pioggia e per tenere in vita l'assistenza. Abbiamo fatto questo discorso pensando particolarmente anche all'istituto della cassa integrazione, sia ordinario che straordinario. È proprio considerando tutti questi aspetti che dobbiamo trovare il punto di incontro e, tenendo conto della realtà, è bene approvare il provvedimento, in modo che si possa affrontare il problema che necessita di una soluzione. Soprattutto in questo dopoguerra abbiamo capito che la cooperazione ha due grandi strade da seguire e, sotto varie spinte, abbiamo visto l'aspetto della cooperazione con la sua caratteristica di solidarietà non solo nel campo umano-sociale, ma soprattutto nel campo economico. Siamo, dunque, sulla strada delle cooperative di lavoro e di produzione e approvando il provvedimento andiamo a creare le condizioni ideali per la riforma generale della cooperazione, in considerazione della realtà e delle spinte che da questa provengono.

Concludendo, penso che senza entrare nel merito di tanti altri problemi, saremo nel giusto, se nonostante il nostro stato d'animo, andiamo ad approvare il provvedimento.

MIANA. Vorrei fare alcune considerazioni dopo le puntuali osservazioni del senatore Consoli. Anche io sono d'accordo con gran parte della relazione svolta dal senatore Romei e mi pare che, pur nella diversità di valutazioni, vi sia una concordanza nel valutare il provvedimento, così come ci è pervenuto dalla Camera, come un provvedimento che risponde in gran parte ad una situazione di emergenza. Del resto, io desidero attestarmi su questo aspetto, perchè fondamentalmente è per questa ragione che, anche da parte nostra, si rinuncia alla presentazione di emendamenti, si rinuncia cioè ad aprire una discussione sul merito, in quanto per tutte le ragioni già dette riteniamo che il provvedimento debba essere approvato con la massima tempestività.

Detto questo, però, vorrei sottolineare che rimane aperta la questione di una legislazione in questo campo, per cui credo che si debbano mantenere all'ordine del giorno i progetti presentati al Senato su iniziativa parlamentare, per consentire l'avvio di un lavoro serio da partare avanti con le necessarie riflessioni, al fine di realizzare una legislazione più organica, più completa, che delinei una vera e propria strategia riguardante la promozione e l'intervento delle forme di autogestione cooperativa nei settori industriali dei servizi, cioè in un campo propriamente aperto alle esperienze di forme di autogestione cooperativa. Voglio sottolineare tale questione, perchè dobbiamo

riuscire a delineare in questo campo, sostenuta da un supporto legislativo organico, una strategia che affermi nella realtà una economia mista, basata sull'imprenditorialità privata (grande, piccola e media), sulla presenza dello Stato attraverso le imprese a partecipazione statale e su forme di autogestione sociale cooperativa. È necessario consolidare (e sottolineo consolidare), non soltanto in alcune aree del nostro paese, dove già storicamente si sono soffermate esperienze cooperative industriali, ma in tutto il territorio nazionale, le forme produttive basate sulla autogestione, attraverso una legislazione organica, che non risponda soltanto ad esigenze di emergenza, e attraverso strumenti ben individuati, che riescano ad essere di supporto alla promozione di forme di cooperazione e quindi di autogestione dei lavoratori.

Occorre inoltre un intervento che sia basato sul riconoscimento pieno del ruolo delle Regioni e delle autonomie locali anche in questo campo, mentre al contrario nel disegno di legge al nostro esame tutto questo non esiste. Ha ragione il collega Toros a richiamare tale questione, che non è solo un problema da trattare nella legge-quadro di riforma generale delle strutture cooperative, che pur bisognerà affrontare; infatti, anche nel discutere questi temi trattati nel disegno di legge proveniente dalla Camera, si avverte la mancanza di un quadro di riferimento generale relativo al ruolo che può assolvere una moderna cooperazione.

Evidentemente, per tutte queste ragioni, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha questi limiti generali, e che poi ne ha anche altri che per me restano fonte di preoccupazione. Del resto queste preoccupazioni mi vengono proprio partendo dalle considerazioni svolte dal senatore Consoli. Abbiamo bisogno di riuscire a dare al movimento cooperativo in generale, ma in particolare a questi settori nuovi di attività della cooperazione, a queste forme autogestite, ai settori della produzione e delle attività imprenditoriali nel comparto industriale, una forte capacità imprenditoriale. Non sono sufficienti i mezzi finanziari.

Su questo punto sono stati fatti passi affinché vi sia (e questo disegno di legge lo sottolinea) una maggiore partecipazione del socio, che è fondamentale, un intervento di strumenti finanziari, che possono essere costituiti dalle centrali cooperative (arriverò a fare alcune osservazioni anche su questo argomento), un intervento pubblico soprattutto di carattere creditizio. Tutto questo però non è sufficiente, perchè qualsiasi impresa - e soprattutto l'impresa cooperativa - se non ha una forte capacità imprenditoriale non riesce a resistere in modo competitivo sul mercato, anche avendo ulteriori e più forti incentivi finanziari di quelli previsti nel disegno di legge al nostro esame.

Vengo da una provincia dove la cooperazione industriale si è formata negli anni '50, con esperienze nel campo delle fonderie, delle carrozzerie, della carta, della ceramica, nonché delle costruzioni. Proprio queste esperienze storiche ci dimostrano che, pur essendoci basi solide e un forte spirito cooperativo dei soci, ci si può trovare poi a fare i conti con le capacità competitive sul mercato. Questa è la prima questione da sottolineare.

La seconda è che queste cooperative hanno bisogno di forti organizzazioni consortili volontarie, che siano di dimensioni quanto

meno regionali: anzi in molti casi hanno bisogno di dimensioni nazionali per riuscire ad unire queste capacità imprenditoriali e ad avere un rapporto unitario col mercato interno ed internazionale. Ecco quindi che, proprio sulla base di queste valutazioni e di queste considerazioni, che derivano anche da una realtà, da una esperienza complessiva che ha fatto il movimento cooperativo, trovo forti limiti in questo disegno di legge.

Anche le questioni relative al modo in cui vengono affrontati i problemi che riguardano la costituzione di società finanziarie, le quali debbono partecipare alla formazione, al sostegno e allo sviluppo delle cooperative, mi suscitano forti perplessità sotto due punti di vista. Innanzi tutto qui si introduce un elemento nuovo che modifica la legge del 1947, relativamente al ruolo e alle funzioni delle associazioni nazionali di tutela e di rappresentanza del movimento cooperativo. Si dice infatti che le associazioni nazionali di tutela e di rappresentanza possono intervenire nella costituzione delle società finanziarie. Vedo dunque un elemento di preoccupazione seria, perchè semmai le società finanziarie debbono essere costituite dalle cooperative e dai loro consorzi e non dalle suddette associazioni di tutela e di rappresentanza, che sono organismi sindacali.

Si modifica dunque la legge sul riconoscimento giuridico delle centrali di rappresentanza delle cooperative e ciò mi suscita forti perplessità. In pratica vorrei vedere che veste giuridica gli si dà, dove queste associazioni prendono i capitali da sottoscrivere per le società finanziarie, dal momento che vivono di contributi volontari delle cooperative. Per il momento lascio stare la questione che ha sollevato il collega Consoli, sulla quale sono d'accordo, relativa a come nel disegno di legge presentata dai senatori comunisti si è impostata la società finanziaria. Mi sembrava fosse questa la strada giusta, che non attribuisce un carattere pubblicistico alle cooperative, che rimangono un fatto volontario ed autonomo, ma che invece le voleva munire di uno strumento nazionale con forte capacità manageriali e di sostegno per il ruolo che devono assolvere. Questa è la distinzione di fondo che veniva fatta nel disegno di legge. Ho invece delle perplessità su questa parte del provvedimento per il fatto che ritengo più corretto che siano le imprese cooperative - o i loro consorzi - a costituire le società finanziarie. Invece le organizzazioni di direzione politica e sindacale dovrebbero mantenere il carattere di associazioni del movimento cooperativo al servizio della politica di promozione, di sviluppo e di controllo delle stesse associate.

Un'altra questione che suscita in me gravi perplessità è quella derivante dal fatto che si va a modificare la legge istitutiva della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, limitando l'esercizio della concessione del credito agevolato nei soli sportelli della Banca nazionale del lavoro e dell'ICCREA. Viene ad essere limitato, quindi, l'esercizio del credito alla cooperazione, ai soli uffici e sportelli della Banca nazionale del lavoro e all'ICCREA (Istituto di credito per le Casse rurali e artigiane) ma, in questo modo, tutte le province o aree prive di tali organismi (BNL e ICCREA) rimarranno senza uno strumento fondamentale di assistenza tecnica e finanziaria. Allora io chiedo: perchè mai si è

operata questa modifica restrittiva? Infatti la sezione speciale per il credito alla cooperazione, oltre che per mezzo dei propri uffici, agisce ed ha agito sempre anche attraverso le Casse di risparmio, le banche popolari, eccetera.

Un altro punto che mi preoccupa è il fatto che le cooperative che usufruiscono del credito agevolato del FONCOOPER non possono usufruire anche dei mezzi forniti da altre leggi del credito speciale: fondo innovazioni, fondo ricerca scientifica ed altre leggi di credito agevolato che agiscono nei settori dove è presente il movimento cooperativo.

Comunque mi rendo conto (nonostante queste mie osservazioni e queste mie preoccupazioni) che siamo di fronte alla necessità di varare questo provvedimento per il fatto che esistono delle effettive situazioni di emergenza. Infatti per una serie di imprese già operanti, e che attendono questo provvedimento, prolungare ancora i tempi significherebbe, poi, andare fuori dai termini; altre imprese, poi, addirittura non potrebbero usufruire di questo provvedimento, e sono situate in zone in cui i tentativi di queste nuove esperienze vanno sostenuti e consolidati.

Concludo dicendo: approviamo questo provvedimento rapidamente, ma accogliamo la richiesta avanzata dal senatore Consoli (avendo all'ordine del giorno ben due progetti) per approntare in tempo, con la riflessione necessaria, un provvedimento che riesca ad uscire dall'emergenza e a delineare in modo più organico la presenza del movimento cooperativo in questi settori di attività soprattutto nel campo industriale. Al di là dell'emergenza occorre delineare una vera e propria strategia d'intervento dei lavoratori in campo sociale, con le forme di autogestione nella cooperazione, per razionalizzare anche le esperienze positive che esistono ed adeguarle ai tempi. Peraltro esiste anche un collegamento, forse, con la discussione aperta circa il problema dell'occupazione dei giovani e quindi del sostegno di forme più adeguate anche alla promozione e al mantenimento di forme associate nel campo dell'occupazione giovanile.

ALIVERTI. Signor Presidente, dichiaro subito che mi trovo d'accordo con le annotazioni anche critiche svolte dal collega Romei nella sua relazione, anche se, poi, concluse positivamente con la richiesta di approvazione del provvedimento; inoltre concordo anche con le considerazioni di carattere strategico già svolte dal senatore Toros, di più ampio respiro, soprattutto nello sforzo di inquadrare il provvedimento in un ambito più vasto e in una concezione cooperativa che, diciamo francamente, in questa circostanza ha sfondato il muro della tradizione per impostare un nuovo modo di essere e di intervenire nell'ambito del settore.

Aggiungerò anche che noi siamo favorevoli a questo provvedimento per due ordini di considerazioni: innanzi tutto perchè la cooperazione è patrimonio del nostro mondo, e noi abbiamo voluto che fosse sancito ufficialmente nella Costituzione repubblicana; ma altresì perchè è patrimonio peculiare della dottrina sociale cristiana l'autogestione che noi abbiamo sempre sostenuto come forma d'intervento e, soprattutto,

come terza forza nell'ambito imprenditoriale, ma che non sempre ha avuto un adeguato riscontro, soprattutto nelle attuazioni legislative.

Oggi, finalmente, anche se spinti dall'emergenza, abbiamo avuto questo riconoscimento; credo che dobbiamo prenderne atto con soddisfazione, anche se questo primo traguardo raggiunto dovrà prefigurare altri, con l'auspicio che questo provvedimento possa proficuamente procurare quei risultati positivi ai quali mira e che, soprattutto, delineano una maniera diversa, anzi, nuova di concepire anche l'imprenditoria nel nostro paese.

A parte queste considerazioni, signor Presidente, credo di dover fare qualche annotazione, soprattutto come testimonianza a futura memoria, innanzi tutto perchè dovremo riprendere il discorso oggi avviato (e lo faremo sicuramente in maniera più approfondita); in secondo luogo perchè vogliamo anche togliere quell'apparenza riduttiva che ha assunto il disegno di legge in esame nel testo che è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta, in fondo, di una linea strategica - che, del resto, è già stata esposta dal senatore Toros - ricondotta, nel disegno di legge in discussione, all'istituzione di due fondi: l'uno di rotazione, a modifica di quello preesistente presso la Banca nazionale del lavoro e per il quale mi sembra si preveda soltanto un cambiamento della denominazione; l'altro, invece, speciale ed aggiuntivo, per interventi volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali. Tale è, quindi, l'impianto del provvedimento.

Dirò subito, per quanto riguarda le modifiche introdotte con riferimento alla Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di cui alla legge n. 1421 del 1947, che occorrerà fare qualche ulteriore riflessione sull'argomento.

Accettiamo, comunque, la formulazione proposta nel testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Non appare, tuttavia, sufficientemente chiara, a nostro avviso, la parte relativa alle modifiche della gerarchia degli interventi. Infatti, a nostro parere, il testo a suo tempo presentato dal Governo era molto più rispondente alle peculiari necessità del settore. In quel provvedimento, peraltro, venivano fissate le linee strategiche di intervento, riconducendo poi i vari aspetti all'obiettivo principale, che era proprio quello della realizzazione degli impianti. Si dà, così, un senso limitativo ad una direzione di marcia che doveva essere ben diversa, in quanto non si vorrebbe che l'aumento della produttività, alternativamente a quello dell'occupazione e della manodopera, avesse il significato di perseguimento di obiettivi non in sintonia coll'intera filosofia del provvedimento, così come potrebbe evincersi da una lettura accurata ed attenta della finalizzazione dei progetti indicati al quarto comma dell'articolo 1.

In secondo luogo, la Banca nazionale del lavoro ha, in pratica, mantenuto i criteri tradizionali d'intervento. Infatti, all'articolo 4 si afferma, tra l'altro, che i crediti derivanti da finanziamenti hanno privilegio sugli immobili e sugli impianti, su ogni loro pertinenza e sui macchinari e gli utensili della cooperativa. Si stabilisce cioè, di fatto, una garanzia in favore dell'istituto di credito mutuante che non è, però, controbilanciata dall'istituzione di un fondo di garanzia centrale e sostitutivo di ogni garanzia.

Credo si tratti di una grave lacuna che sarà necessario colmare quando riaffronteremo l'argomento, seguendo una procedura analoga a quella già adottata in materia di fondi e di credito agevolato.

Il fondo centrale di garanzia rappresenta, a mio avviso, un strumento indispensabile a salvaguardia di coloro che otterranno prestiti e crediti dalla Banca nazionale del lavoro.

L'articolo 6, inoltre, riproduce una concezione del credito agevolato che, a mio giudizio, è nettamente superata e che era già stata oggetto di discussione nella passata legislatura quando venne affrontato un problema che avrebbe dovuto essere definitivamente risolto. Si trattava, in particolare, di dare all'ente mutuatario la possibilità di beneficiare dei contributi dello Stato e di beneficiarne disgiuntamente dall'erogazione dei finanziamenti. Infatti, non è affatto vero che tutti gli enti abbiano bisogno di interventi finanziari; essi potrebbero, invece, beneficiare dei contributi a carico dello Stato come abbattimento dei tassi d'interesse, nella misura del 50 per cento, e i finanziamenti potrebbero essere, quindi, disgiuntamente erogati alle cooperative.

Vorrei ora aggiungere una ulteriore considerazione, relativa all'emissione di obbligazioni da parte della Sezione. Non dovrebbero, in particolare, esistere limiti per l'erogazione di finanziamenti derivanti dall'emissione di obbligazioni e dall'immissione delle obbligazioni stesse sul mercato. Ciò, infatti, potrebbe costituire una pesante remora all'intervento immediato - come già è accaduto in passato - rispetto a determinate iniziative che vengono qui prefigurate in larga misura e che talvolta si ritardano proprio per indisponibilità finanziarie.

In altre parole, non si vorrebbe che l'abbattimento del tasso d'interesse venisse compensato poi, in favore delle banche, con quelle misure di «scartellamento» normalmente praticate dagli istituti di credito a carico di coloro che assumono mutui presso gli istituti stessi.

Il titolo II del provvedimento, invece, mi sembra piuttosto omogeneo, in quanto in esso sono stati recepiti i diversi disegni di legge finora presentati in materia. Le norme contenute nel titolo II prevedono, peraltro, innovazioni radicali, che dovranno però essere oggetto di una ulteriore riflessione.

Quanto è stato detto poco fa in riferimento ai compiti delle associazioni nazionali è profondamente vero. Non si vorrebbe, infatti, che vi fossero confusioni in merito ai compiti istituzionalmente affidati alle organizzazioni nazionali della cooperazione, per cui altre organizzazioni dovessero poi entrare in un campo che non è il loro e dal quale devono rimanere estranee.

Non concordo, quindi, con quanto è stato detto dal senatore Consoli. Ritengo, infatti, che i compiti istituzionali delle organizzazioni nazionali della cooperazione siano quelli a suo tempo stabiliti dalla legge n. 1577 del 1947, fatta salva la previsione - contenuta nel provvedimento in esame - relativa alla partecipazione delle finanziarie, ma che lascia, tuttavia, irrisolti alcuni interrogativi cui si dovrà dare successivamente risposta.

Credo, signor Presidente, che se avessimo avuto più tempo a disposizione, avremmo potuto probabilmente intervenire in maniera più adeguata, anche al fine di rimuovere alcune ingenuità ed alcune improprietà di carattere formale sulle quali non intendo soffermarmi.

Voglio, tuttavia, riferirmi soltanto, a titolo di esempio, all'espressione: «registri delle Prefetture»; ebbene, la dizione esatta della legge è la seguente: «registro prefettizio presso la Prefettura» e non si vede, a mio avviso, la ragione di una dizione impropria.

Si tratta, apparentemente, di aspetti di scarsa importanza: ritengo, comunque, che qualche miglioramento si sarebbe potuto apportare.

C'è, ad ogni modo, una strategia sottesa al disegno di legge in discussione, e soprattutto alla sua parte innovativa, che ci impone, come legislatori e come politici attenti, di accettarne il contenuto e di dichiararci favorevoli alla sua approvazione, con l'intesa, tuttavia, di apportarvi miglioramenti in futuro, in armonia con le esigenze già prospettate dai rappresentanti di altri Gruppi.

ROMEI Roberto, *relatore alle Commissioni riunite*. Intervengo brevemente per esprimere un ringraziamento ai colleghi che sono intervenuti e che hanno fornito certamente notevoli argomenti di riflessione. Intendo svolgere alcune considerazioni rapidissime e chiedo scusa agli onorevoli senatori intervenuti se non rispondo puntualmente a tutte le osservazioni.

La prima considerazione è che nel testo licenziato dalla Camera ci sono dei limiti - è un dato certo e ho cercato di metterlo in evidenza anch'io nella relazione - ma a mio giudizio il limite più grande che si potrebbe introdurre oggi sarebbe quello di non assumere una decisione. Anche se non sottovaluto le osservazioni critiche e i rilievi che sono stati mossi nel dibattito, confermo quanto detto in fase di relazione e cioè la opportunità di procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.

Confermo questa opportunità, non solo perchè è urgente dare una risposta alle cooperative già costituite o in via di costituzione, ma anche e soprattutto perchè questa legge (come hanno rilevato i senatori Toros, Aliverti, Leopizzi ed altri) coglie un assetto nuovo e interessante dell'esperienza cooperativistica del nostro paese.

L'esperienza cooperativistica nel nostro paese si è mossa tradizionalmente in una certa direzione: edilizia, consumo, eccetera, e la legislazione si è mossa su questa direzione; credo sia la prima volta che l'intervento legislativo tenta di cogliere invece un fenomeno relativamente nuovo: quello delle cooperative di produzione e lavoro.

Questo è il dato nuovo che fu colto dal senatore Marcora e con la presentazione del testo di legge che affrontava, come ha rilevato il senatore Aliverti, una parte dell'odierno articolato, ma una parte ove si riscontrano minori perplessità e contraddizioni.

Confermo l'esigenza di approvare il testo, non come stato di necessità assoluta il che sembrerebbe riduttivo della portata stessa dell'atto che stiamo per compiere, ma perchè si tratta di un testo complessivamente valido e rispondente alle finalità a cui è mirato.

Nella relazione dicevo che questo provvedimento non è esaustivo e non è l'unico strumento immaginabile per favorire l'occupazione ma è pur sempre una via, tra l'altro evocata da quelle forze che per rappresentatività, oltre che per convinzione ideologica, sono più sensibili a questa esigenza di difendere i livelli di occupazione nel paese. Ecco perchè ritengo che sia stata eccessiva la critica che ho qui

ascoltato, anche perchè se non fosse così la conclusione doveva essere diversa.

Tutte le osservazioni che sono state sollevate, da quella relativa al ruolo istituzionale delle associazioni cooperativistiche, a quella riguardante il ruolo della Banca nazionale del lavoro, a quella di favorire la cooperazione non solo tra cassaintegrati ma anche tra lavoratori che intendono costituirsi in cooperative di produzione e lavoro, sono tutte meritevoli di attenzione e di essere prese in seria considerazione per migliorare e arricchire ulteriormente la strumentazione legislativa in tema di cooperative.

Il collega Toros è relatore di un altro disegno di legge concernente le cooperative di solidarietà sociale. Esiste certamente, signor Presidente, l'esigenza di una complessiva riforma della legislazione in tema di cooperazione. È quella una sede ove molte delle osservazioni qui fatte potranno essere riprese.

Concludendo voglio dire che non è proprio il caso di mitizzare la cooperativa come il toccasana dei problemi economici, sociali e occupazionali del paese, ma non c'è dubbio che in una realtà in forte trasformazione come quella che sta di fronte a noi occorre compiere ogni sforzo per allargare l'area dell'imprenditoria e mettere in condizione gli uomini, che hanno acquisito lunga esperienza nella loro attività produttiva, di impegnarsi nel lavoro indipendente ed autogestito.

Esprimo infine concordanza sull'ordine del giorno presentato dal senatore Buffoni ed altri.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritiene sussistere la validità del provvedimento soprattutto perchè esso è funzionale alla filosofia di creare uno strumento di promozione per la creazione di nuovi posti di lavoro, pur con tutte le limitatezze riscontrate nell'approvazione conclusiva del testo così come licenziato dalla Camera.

Non mi sottraggo al dovere di lealtà di convenire su alcuni rilievi critici, tuttavia l'esigenza di dare una risposta immediata e rapida al mondo della cooperazione e soprattutto creare nuove occasioni di lavoro orienta il Governo a sollecitare l'approvazione del testo licenziato dalla Camera. Il Governo non si sottrae all'ulteriore precipuo dovere di promuovere e concorrere in ogni caso alla formulazione, e quindi successiva approvazione, di provvedimenti più generali che aggrediscano compiutamente il problema sollevato dagli onorevoli senatori che sono intervenuti stamane.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno il parere del Governo è di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Debbo far presente che è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione relativo alla copertura, mentre il parere della 1<sup>a</sup> Commissione ci era già pervenuto ed era anch'esso favorevole. Non ci è invece pervenuto quello della 6<sup>a</sup> Commissione ma, non essendo vincolante ed essendo scaduti i termini, possiamo procedere con la discussione.

In ordine alla questione procedurale sollevata da alcuni colleghi, atteso l'andamento del dibattito e ascoltato anche quanto ha fatto

presente il relatore nella replica, mi sembra si possa convenire che procederemo alla votazione solo sul disegno di legge n. 1095. Solo in questi termini possono rimanere all'ordine del giorno gli altri due che pertanto non ritengo assorbiti, per quanto ovviamente la relazione del relatore abbia tenuto conto anche di essi.

Concludo quindi dicendo che, atteso l'andamento del dibattito, procediamo solo alla votazione del disegno di legge n. 1095.

Detto questo, onorevoli colleghi, invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dai senatori Buffoni ed altri. Domando anche ai presentatori se insistono per la votazione.

BUFFONI. Insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

ROMEI Roberto, *relatore alle Commissioni riunite*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno dei senatori Buffoni, Aliverti, Toros e Spano Ottavio, su cui il relatore si è dichiarato favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alle Commissioni.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1095. Ne do lettura.

## TITOLO I

### ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

#### Art. 1.

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Fondocooper.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purchè determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Il Fondocooper è alimentato:

a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatuarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il

credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Fondocooper.

**È approvato.**

### Art. 3.

1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

2. Nei casi previsti al numero 2) del comma 4 del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, numero 2), e al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al numero 1), comma 4, del medesimo articolo.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione.

5. I progetti di cui al comma 4, numero 1), del precedente articolo 1, comprese le sostituzioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.

**È approvato.**

### Art. 4.

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo finanziamento ed esercizio.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le

spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. La durata massima dei finanziamenti non può superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni.

3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

4. La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.

2. Il tasso è ridotto a metà per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonchè per i progetti da realizzarsi nelle aree già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto degli indirizzi generali di politica industriale e commerciale, emana le direttive per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge.

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la Sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. La Sezione speciale per il credito alla cooperazione, in relazione ai finanziamenti previsti dal titolo I della presente legge:

1) stabilisce in conformità alle direttive di cui al comma 1 del precedente articolo i criteri in base ai quali le domande di finanziamento possono essere accolte;

2) accerta i requisiti di ammissibilità al Foncooper di ciascun progetto presentato;

3) delibera l'accoglimento totale o parziale, nonchè il rigetto di ciascuna domanda.

2. Il perfezionamento delle operazioni, la erogazione delle somme, l'incasso delle rate di ammortamento, le eventuali procedure esecutive

in caso di mancato rimborso, sono curate dalla Sezione secondo le proprie norme statutarie.

**È approvato.**

Art. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

**È approvato.**

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

«La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate».

**È approvato.**

Art. 11.

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

«Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci».

**È approvato.**

Art. 12.

1. Le obbligazioni emesse dalla Sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.

3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla Sezione.

4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli Istituti già autorizzati ai sensi del numero 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

**È approvato.**

#### Art. 13.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.

**È approvato.**

### TITOLO II

#### ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE

#### Art. 14.

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.

**È approvato.**

#### Art. 15.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.

**È approvato.**

#### Art. 16.

1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da società cooperative di produzione e lavoro.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

**È approvato.**

## Art. 17.

1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.

2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'articolo 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi.

3. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa.

4. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

5. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.

6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti *a)* e *b)* del comma 5 dell'articolo 1.

7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della Cassa integrazione ordinaria o speciale, nè di indennità di disoccupazione straordinaria.

**È approvato.**

## Art. 18.

1. Le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.

2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto *pro quota* della partecipazione di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della cooperativa.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è riversata al Fondo speciale di cui al medesimo articolo.

**È approvato.**

## Art. 19.

1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonchè per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 17 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

**È approvato.**

## TITOLO III

## FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 20.

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 21.

1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì, l'attività,

l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, gli organi e la loro composizione, nonché le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.

2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo della Sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

**È approvato.**

#### Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-1986-1987. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce «Interventi a sostegno della cooperazione industriale».

**È approvato.**

#### Art. 23.

1. Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

**È approvato.**

## Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

MARGHERI. In sede di dichiarazione di voto volevo richiamare due o tre elementi (mentre per tutto il resto rinvio alle valutazioni espresse nel corso della discussione generale) in modo che la fretta con cui procediamo non renda equivoche alcune convinzioni.

Noi siamo convinti innanzi tutto che il fatto che lavoriamo con questa fretta e male - non abbiamo esitazioni a dirlo - ha precise cause politiche. La prima causa è il modo di legiferare; la seconda causa è il modo in cui è stabilito il rapporto con la società civile nel legiferare (ovviamente mi riferisco all'azione del Governo e della Presidenza); e anche in questo caso abbiamo avuto la stessa situazione perchè il fatto che consentiamo su molti punti e il fatto che voteremo a favore di questo provvedimento non devono nascondere la polemica che abbiamo e che abbiamo avuto anche sull'origine di questo disegno di legge: non stiamo votando il progetto Marcora originario unicamente perchè il Governo non lo ha voluto presentare e lo abbiamo dovuto ripresentare noi, a nostra firma, alla Camera dei deputati.

Non stiamo votando una riforma complessiva della materia, valorizzando la cooperativa come impresa, valorizzando la strategia nuova che tutti abbiamo detto di sostenere, perchè ci è stato presentato questo tipo di disegno di legge alla Camera e siamo stati sommersi dall'emergenza. Il modo nostro di rapportarci all'emergenza forse non l'abbiamo discusso abbastanza, non lo abbiamo tra noi corretto abbastanza, anche all'interno degli organi parlamentari, ma certamente la frantumazione delle leggi, la duplicazione delle leggi, il modo di procedere aggrava un rapporto errato tra modo di legiferare e società, tra modo di legiferare e fenomeni sociali.

Questo disegno di legge è l'effetto di questi difetti strutturali sul piano istituzionale e sul piano politico: questa resta la nostra convinzione.

Evidentemente, in questo caso, l'emergenza è tale che ci rende necessario salire il primo gradino della legislazione nuova sulle cooperative: pertanto lo saliamo e votiamo questo disegno di legge impegnandoci immediatamente a lavorare, non solo per arricchire e sviluppare ma per correggere le stesse cose che abbiamo fatto. E credo che su questo troveremo il consenso.

Quindi votiamo a favore, salendo questo primo gradino, impegnandoci ad apportare quelle correzioni e a fare ciò che non abbiamo potuto fare oggi, soprattutto per l'assenza di una volontà politica che chiamiamo di programmazione, intendendo con questo una volontà lungimirante, una volontà sintetica che è mancata nel Governo, protestando anche per ciò che è accaduto e ammettendo, naturalmente,

autocriticamente, che forse c'è anche da rivedere, negli organi parlamentari, qualcosa, perchè il rapporto con la società non ci sembra funzioni perfettamente.

Detto questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

Approvato il disegno di legge n. 1095, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 488 e 736 ad altra seduta.

*(Così resta stabilito)*

*I lavori terminano alle ore 13,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. ETTORE LAURENZANO**